

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 571}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COVELLI, ROMUALDI, MICELI VITO

Presentata il 13 ottobre 1976

Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle
Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nelle passate legislature la questione formò materia di apposite proposte di legge (3712 nella terza, 92 nella quarta e 208 nella quinta), che non giunsero a conclusione pure essendo state oggetto di esame da parte delle competenti Commissioni legislative congiuntamente ad altre proposte di legge analoghe (stampati 1110, 1402 e 4268) ed al disegno di legge governativo (3439), divenuto legge 31 ottobre 1967, n. 1080, con la quale è stata riconosciuta la piena valutabilità, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, di tutti i servizi prestati dai militari delle categorie in congedo e del ruolo d'onore, anche se anteriori al 1940.

La questione è sempre di piena attualità e richiede quindi una sollecita soluzione legislativa.

Numerose sono infatti le istanze di militari delle categorie in congedo delle Forze armate, rimasti delusi, dopo tanta attesa, dalla insufficienza delle disposizioni emanate con la legge 27 giugno 1961, n. 550 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 14 luglio stesso anno) sulla valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza.

Infatti detta legge — risultato di un lungo e dibattuto iter legislativo sulla base di varie proposte di legge intese ad una più equa va-

lutazione dei servizi prestati dai militari durante la guerra 1940-45 ed anteriormente — con l'articolo 4 « limita la concessione della pensione a coloro che contino almeno quattordici anni, sei mesi e un giorno o più di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese ».

Ben pochi sono in realtà i militari ex combattenti, ricollocati in congedo, i quali possono avvalersi della nuova disposizione, come si è già dovuto constatare durante il periodo di applicazione della legge n. 550.

Attraverso l'esame della posizione dei richiedenti, le cui domande non hanno potuto trovare accoglimento, si è rilevato infatti che la maggior parte conta complessivamente dai 12 ai 14 anni di servizio militare.

Ora non sembra affatto giusto che tanti ex combattenti rimangano esclusi da un beneficio che vuole essere, oltre che un riconoscimento del lungo servizio prestato, dei sacrifici e dei rischi affrontati per la difesa della Patria, anche un compenso alle difficoltà dovute superare per reinserirsi nella vita civile, dopo una prolungata interruzione dell'attività professionale.

Fu proprio per queste considerazioni che con l'articolo 2 della legge 25 aprile 1957, n. 393 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio 1957), fu concessa la pensione ordinaria

ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati e trattenuti durante la guerra 1940-45 che avevano almeno 12 anni di servizio effettivo.

Con la presente proposta si estende tale criterio a tutti i militari delle categorie in congedo delle Forze armate con la stessa decorrenza (1° luglio 1961) fissata dalla legge n. 550.

L'onere finanziario derivante dal proposto provvedimento non è elevato e vi si può far fronte con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del tesoro del corrente esercizio finanziario.

Per i motivi esposti confidiamo che il Parlamento vorrà concedere alla presente proposta di legge la sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, è sostituito dal seguente:

« A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e cheentino meno di venti, ma almeno undici anni, sei mesi e un giorno di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione computata come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

ART. 2.

All'onere di lire 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelievo della somma occorrente dai fondi stanziati nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.